

CONTRATTO

TRA

FINLOMBARDA S.P.A. società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 25/A, capitale sociale pari ad Euro 211.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, C.F. e P.IVA 01445100157, rappresentata dal Direttore Generale dott. Filippo Bongiovanni (di seguito per brevità, **“Finlombarda”** o **“Società”**)

E

LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A., con sede legale in Lecce, Via Rocco Scotellaro n. 55, capitale sociale pari ad Euro 50.000.000,00 i.v., codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lecce 03351210756, rappresentata dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Giorgio Negro in qualità di mandataria – capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con **CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**, con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n. 272, capitale sociale pari ad euro 50.000.000 i.v., C.F., e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bologna n. 00307500371, P.IVA 00501021208, (di seguito **“Fornitore”**)

Finlombarda ed il Fornitore di seguito, denominate congiuntamente **“Parti”**

PREMESSO CHE

1. Finlombarda è un intermediario finanziario ex art. 106 del Testo Unico Bancario a capitale pubblico -interamente posseduta da Regione Lombardia- che svolge il compito istituzionale di fornire supporto ed assistenza in ambito economico finanziario alle politiche regionali;
2. al fine di dotarsi di un nuovo sistema informativo che le consenta una gestione integrata dei propri processi aziendali in sostituzione del sistema informativo

attualmente presente, la Società ha conferito delega, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di stazione appaltante, ad ARCA S.p.A., quale Centrale Regionale Acquisti, ai sensi dell'art. 1 Legge Regionale n.33/2007;

3. ARCA S.p.A. ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60, d. lgs. 50/2016 (di seguito **“Codice dei contratti pubblici”**) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici;
4. più precisamente, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, inviato alla G.U.R.I. in data 01 febbraio 2017, ARCA S.p.A. su delega di Finlombarda, ha indetto una gara a procedura aperta avente ad oggetto la fornitura, la conduzione e lo sviluppo del sistema informativo per la gestione integrata dei processi aziendali e servizi specialistici connessi, nei termini dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico di gara (di seguito **“Capitolato Tecnico”**);
5. all'esito di tale procedura è risultato aggiudicatario il costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. – mandataria e CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - mandante;
6. con atto notarile del 17 ottobre 2017, Repertorio n. 61091 Raccolta n. 39171, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese si è costituito prevedendo l'attribuzione a LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A., quale impresa mandataria-capogruppo, di apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
7. il Fornitore ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016;
8. il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva (Allegato 5), così come richiesta dal disciplinare di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – DISCIPLINA

L'affidamento è regolato, oltre che dal presente contratto, anche dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché dagli atti e documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato Tecnico e i suoi allegati (Allegato 1);
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dal Fornitore in sede di gara (Allegati 2 e 3);
- il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati;
- il Regolamento di Finlombarda per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali (Allegato 4);

L'affidamento è altresì regolato, in particolare:

- dal Codice dei contratti pubblici;
- dalla Circolare n. 263/2006 di Banca d'Italia ;
- dalla Circolare n. 288/2015 di Banca d'Italia;
- dal codice civile.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme di legge vigenti.

In caso di discordanza o contrasto tra le previsioni e disposizioni dei documenti sopra citati, prevarrà la previsione o disposizione che garantisce un regime più favorevole alla Società.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Autorità di Vigilanza: Banca d'Italia.

Capitolato Tecnico: il documento tecnico di gara, Allegato sub 1 al presente contratto.

Codice dei contratti pubblici: il d- lgs. 50/2016.

Offerta Economica: dettaglio dei prezzi unitari offerti dal Fornitore in sede di procedura di gara, Allegato sub 3 al presente contratto. **Offerta Tecnica** il progetto tecnico presentato dal Fornitore in sede di procedura di gara, Allegato sub 2 al presente contratto.

Progetto Esecutivo: il progetto che, ex art. 8.2.1.1. del Capitolato Tecnico, il fornitore dovrà predisporre nella fase di avvio della fornitura e che sarà oggetto di aggiornamento nel corso del contratto.

Regolamento: Regolamento di Finlombarda per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali, Allegato sub 4 al presente contratto.

Referente Aziendale il referente nominato da Finlombarda e individuato al successivo art. 10.

Responsabile degli aspetti amministrativi: il responsabile nominato da Finlombarda e individuato al successivo art. 10.

Responsabile unico della fornitura: referente nominato dal Fornitore, individuato al successivo art. 10.

Servizi: i servizi oggetto del presente affidamento di cui al successivo art. 3.

Sistema Informativo o Sistema: il sistema informativo per la gestione integrata dei processi aziendali che il Fornitore ha l'obbligo di fornire, condurre e sviluppare.

ARTICOLO 3– OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento in *full-outsourcing* al Fornitore, che accetta, della fornitura, conduzione e sviluppo del sistema informativo per la gestione integrata dei processi aziendali e servizi di consulenza specialistica connessi, conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini previsti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica da questo presentata.

In particolare, oggetto del presente contratto sono i Servizi di seguito elencati, puntualmente descritti nel Capitolato Tecnico (le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate):

(A) Fornitura del Sistema e presa in carico ed integrazione dei sistemi informativi esistenti che prevedono:

- (1) attività FOR1 - avvio della fornitura e predisposizione del Progetto Esecutivo;
- (2) attività FOR2 - attivazione del nuovo Sistema Informativo;
- (3) attività FOR3 – migrazione;
- (4) attività FOR4 – formazione;
- (5) attività FOR5 - avvio esercizio.
- (6) attività PIC1 - presa in carico dei sistemi informativi esistenti e avvio del servizio di assistenza;

(7) attività PIC2 - integrazioni con sistemi informativi esistenti.

(B) Conduzione del Sistema che prevede:

(1) attività CON1 - coordinamento della fornitura e Supporto alla *governance* IT;

(2) attività CON2 - gestione della sicurezza;

(3) attività CON3 - erogazione del servizio e gestione applicativa;

(4) attività CON4 - manutenzione correttiva ed adeguativa;

(5) attività CON5 - *Help-desk*.

(C) Sviluppo del Sistema, se richiesto da Finlombarda:

(1) attività SVIL1 - manutenzione evolutiva;

(2) attività SVIL2 - sviluppo di applicazioni specifiche;

(3) attività SVIL3 – migrazione a Banca.

(D) Servizi specialistici connessi (SSC1), se richiesti da Finlombarda.

Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel corso della durata del contratto, di incrementare i Servizi, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, alle medesime condizioni e termini contrattuali.

Finlombarda, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere la prestazione di servizi analoghi a quelli di cui sopra alle medesime condizioni e termini, ai sensi dell'art 63, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4– CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI ED OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore è obbligato a prestare i Servizi, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica da questo presentata e al presente contratto.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire i Servizi a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione del contratto medesimo. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e

tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si impegna inoltre espressamente a:

- a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale (indicato dal Fornitore in sede di gara) necessario per l'esecuzione dei Servizi;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità e il livello dei Servizi a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nel presente contratto;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Finlombarda;
- d) proporre tempestivamente a Finlombarda le eventuali variazioni della struttura organizzativa coinvolta nella prestazione dei Servizi, indicando analiticamente le variazioni intervenute e le relative motivazioni. A tal proposito, il Fornitore prende atto e accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali proposte in sede di procedura di gara, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: su richiesta della Società, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta di non gradimento o, comunque, non idonea alla perfetta esecuzione dei Servizi, non determinando ciò alcun onere aggiuntivo per la Società medesima; su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. In questi casi, il Fornitore dovrà proporre a Finlombarda una figura professionale che abbia le medesime caratteristiche della risorsa sostituita ed acquisirne il consenso scritto;
- e) comunicare immediatamente a Finlombarda qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere i Servizi in maniera efficace ed in conformità con la normativa vigente;
- f) comunicare tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza;

- g) comunicare immediatamente a Finlombarda eventuali modifiche nella propria normativa di riferimento che abbiano influenza sull'esecuzione dei Servizi e possano compromettere il livello qualitativo o quantitativo della prestazione concordata.

Il Fornitore si impegna, infine, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, occupati nella prestazione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del presente atto, alla categoria e a continuare ad applicarli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il Fornitore, salvo che il fatto derivi da caso fortuito o forza maggiore, è responsabile di tutti i danni diretti e/o indiretti arrecati a Finlombarda, all'ambiente, alle cose e/o ai terzi discendenti dalla esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento e/o in qualsivoglia modo connessi alle medesime prestazioni.

Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere sollevata e indenne Finlombarda da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata al riguardo; a tal fine, il Fornitore, a sua cura e spese, stipulerà e manterrà in essere, per l'intera durata del contratto, una polizza assicurativa a copertura dei danni per un massimale pari all'importo contrattuale.

Il Fornitore garantisce la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento di ogni apparecchiatura, ivi compresi i suoi componenti materiali ed immateriali, utilizzata nell'esecuzione del presente contratto, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti.

ARTICOLO 6 - VERIFICHE, CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

I Servizi prestati dal Fornitore sono sottoposti a verifica e controllo da parte di Finlombarda. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l'esecuzione dei Servizi nel presente contratto.

L'esito delle verifiche verrà comunicato da Finlombarda al Fornitore per iscritto. In caso di esito positivo di dette verifiche, i risultati dei Servizi si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo delle verifiche, Finlombarda indicherà le modifiche/integrazioni che il Fornitore deve apportare ai fini della accettazione delle prestazioni rese.

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo massimo, comprensivo di ogni e qualsiasi onere, costo e spesa sostenuta dal Fornitore o comunque connessa alla prestazione dei Servizi, è pari ad Euro 5.224.000,00 IVA esclusa.

In relazione alle modalità di fatturazione e relativo pagamento dei corrispettivi, i Servizi sono suddivisi secondo quanto indicato nel documento Allegato 3 "Offerta Economica" e saranno fatturati dai due partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese sulla base delle percentuali di ripartizione dei Servizi di cui al documento Allegato sub 6 al presente contratto, secondo lo schema riassuntivo di seguito riportato.

Servizi	Prezzo offerto	Quota LINKS	Quota CSE	Quota % LINKS	Quota % CSE
(A) fornitura del Sistema e presa in carico ed integrazione dei sistemi informativi esistenti	€ 595.000,00	€ 406.682,50	€ 188.317,50	68,350%	31,650%
(B) Conduzione del Sistema (Canone Albo unico per 5 anni)	€ 1.890.000,00	€ 385.541,10	€ 1.504.458,90	20,399%	79,601%
(B) Conduzione del Sistema (Canone Banca per 2 anni)	€ 787.200,00	€ 160.580,93	€ 626.619,07	20,399%	79,601%
(C) Sviluppo del Sistema	€ 1.893.300,00	€ 1.658.966,26	€ 234.333,74	87,623%	12,377%
(D) Servizi specialistici connessi	€ 58.500,00	€ 35.100,00	€ 23.400,00	60,000%	40,000%
Prezzo complessivo offerto (POff)	€ 5.224.000,00	€ 2.646.870,79	€ 2.577.129,21		

Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle condizioni, termini e modalità di prestazione dei Servizi e verrà erogato solo nel caso in cui i Servizi siano stati accettati dalla Società, ai sensi dell'articolo che precede.

La fatturazione seguirà le seguenti tempistiche:

- (i) per i Servizi a corpo all'esito del positivo collaudo;
- (j) per i Servizi a canone a cadenza trimestrale;
- (ii) per i Servizi a misura per ogni giornata di attività eseguita.

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto, alle fasi di attività espletate, al CIG (Codice identificativo Gara) e alla data di accettazione scritta della Società.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà ritardare o sospendere alcune delle prestazioni contrattuali previste nel presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 16.

ARTICOLO 8 – COOPERAZIONE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a cooperare anche con Regione Lombardia e i fornitori della Società al fine della corretta prestazione dei Servizi, secondo le modalità, condizioni e termini di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, impegnandosi anche a condividere ogni comunicazione, documento, informazione, necessarie e/o utili a tale scopo.

ARTICOLO 9 – ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Fornitore acconsente che Finlombarda, i soggetti da quest'ultima incaricati della revisione legale dei conti e l'Autorità di Vigilanza, possano eseguire controlli ed ispezioni sui Servizi e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto.

Qualora i Servizi vengano eseguiti presso le sedi del Fornitore, quest'ultimo concederà alla Società o ai terzi sopra indicati, l'accesso ai propri locali e metterà a loro disposizione l'assistenza necessaria per effettuare tali controlli ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento dei Servizi prestati.

Il Fornitore consentirà anche l'impiego, da parte della Società o dei soggetti terzi sopra indicati, di programmi *software* di controllo, a condizione che tali programmi diano l'accesso ai soli dati di Finlombarda.

Gli accessi, le ispezioni ed i controlli, non comporteranno oneri aggiuntivi per la Società e/o i soggetti terzi sopra richiamati.

ARTICOLO 10 - REFERENTE AZIENDALE E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Finlombarda indica quale Referente Aziendale, responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate e degli aspetti tecnici attinenti la gestione ed esecuzione dei Servizi, il dott. Stefano Betti; il Referente Aziendale avrà, in particolare, i compiti meglio dettagliati nel paragrafo 2.2.2. del Regolamento e quelli del direttore dell'esecuzione di cui al Codice dei contratti pubblici.

Finlombarda indica altresì, quale Responsabile degli aspetti amministrativi attinenti la gestione ed esecuzione dei Servizi, il dott. Giovanni Selmi.

Entrambi rivestiranno il ruolo di interfaccia della Società nei confronti del Fornitore per gli aspetti di propria competenza.

Il Fornitore indica quale Responsabile unico della fornitura il dott. Leonardo Mangia, il quale rivestirà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di Finlombarda per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del contratto.

Tale Responsabile, nella designazione dei gruppi di lavoro previsti nel Capitolato Tecnico (par. 9.3.), individua come *service manager*, a supporto della *governance* di progetto, il dott. Fabio Salvatore.

ARTICOLO 11 – LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli di servizio definiti al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. Nel caso di mancato rispetto degli stessi, si applicheranno le penali previste al

paragrafo 10.3 dello stesso Capitolato Tecnico, fatta salva la possibilità per la Società di risolvere il contratto nei casi di cui ai successivi articoli.

Per quanto non espressamente pattuito, le Parti si riservano di definire di comune accordo ulteriori livelli di servizio ed i relativi valori di soglia minimi.

L'escussione delle penali avverrà a scomputo dalla fattura emessa successivamente la contestazione.

ARTICOLO 12 – SICUREZZA

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, segnatamente, dal Testo Unico sulla Sicurezza e ad assicurare adeguati livelli di sicurezza del Sistema Informativo in aderenza agli standard di sicurezza attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione di dati ed informazioni gestiti, apparecchiature e sistemi di elaborazione utilizzati, reti di comunicazioni. Tale protezione dovrà riguardare sia le apparecchiature e le reti interne al Fornitore utilizzate per la prestazione dei Servizi, sia la trasmissione di dati attraverso reti esterne.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO

Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della possibilità di subappaltare, dovrà procedere secondo quanto previsto al punto 1.5 del disciplinare di gara.

Il Fornitore dovrà inoltre prevedere che i rapporti di subappalto siano definiti in modo da consentire il pieno rispetto di tutte le condizioni previste nel presente contratto, inclusa la possibilità per l'Autorità di vigilanza di avere accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore e il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 14 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà una durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Al termine di tale durata, il contratto potrà essere rinnovato per l'ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, con comunicazione scritta da inviarsi a cura di Finlombarda al Fornitore

entro 3 (tre) mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 15 - RECESSO

E' facoltà di Finlombarda recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di mesi 3 (tre), mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo pec. In questo caso, il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso o dell'effettivo subentro del nuovo fornitore identificato da Finlombarda, con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, non contrattualmente previste e del mancato guadagno.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferme le penali maturate e senza pregiudizio per il diritto ad ogni danno ulteriore, la Società avrà il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora:

- (i) intervenga o sia richiesta procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o altra procedura concorsuale o il Fornitore sia messo in liquidazione;
- (ii) nel caso di violazione degli "indicatori di Disaster Recovery" previsti al paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico;
- (iii) nel caso si verifichino ritardi o sospensione del servizio in conseguenza di ritardati pagamenti;
- (iv) nel caso si verifichino eventi che compromettano in modo strutturale la capacità del Fornitore di garantire i servizi di livello attesi;
- (v) nel caso di violazione delle seguenti previsioni del contratto:
 - art. 4 - condizioni e modalità di esecuzione dei servizi ed obblighi generali del Fornitore;
 - art. 12 - sicurezza;
 - art. 13 - subappalto;
 - art. 21 - riservatezza e protezione dati.

In tutti questi casi, il contratto si intenderà risolto di diritto quando la Società dichiarerà al Fornitore di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 17 - CONTINUITÀ NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Nel caso di cessazione del contratto in seguito a recesso o risoluzione, il Fornitore sarà comunque tenuto, senza soluzione di continuità, a prestare i Servizi ai termini ed alle condizioni del presente contratto fino a quando non sarà subentrato un altro gestore identificato dalla Società (e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di efficacia del recesso e/o della risoluzione del contratto). Il Fornitore, inoltre, si adopererà affinché il nuovo fornitore scelto dalla Società in sua sostituzione, ne prenda il posto, ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti per il subentro dal successivo art. 18 e fornendo ogni informazione e trasmettendo ogni documentazione disponibile.

ARTICOLO 18 - SUBENTRO

Nell'ambito dell'ultimo anno contrattuale, o in caso di risoluzione anticipata o recesso del contratto stesso, e per una durata stimata di almeno 6 (sei) mesi, il Fornitore dovrà garantire anche l'affiancamento con il nuovo fornitore individuato da Finlombarda, al fine di trasferire al personale di quest'ultimo tutte le conoscenze necessarie a garantire la continuità operativa dei Servizi, secondo quanto previsto nel presente articolo e, nel dettaglio, al paragrafo 8.7 del Capitolato Tecnico. Il corrispettivo per questa attività è ricompreso nel computo dei canoni.

Il Fornitore curerà in particolare i seguenti aspetti:

- prestazione dei Servizi e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
- gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni da assegnare;
- diritti di proprietà intellettuale: accordi necessari, licenze¹, etc;
- *due diligence*: definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al fornitore che subentra;
- trasferimento *knowledge base* del sistema di *trouble ticketing*;
- sicurezza;

¹ Qualora non sussistano diritti inalienabili di privativa industriale su tali software.

- piano di comunicazione.

In questa fase, che non comporterà oneri aggiuntivi per la Società, il Fornitore dovrà comunque garantire la prestazione dei Servizi; il passaggio di consegne sarà così strutturato:

- (a) predisposizione e raccolta della documentazione necessaria a consentire un efficace subentro (procedure, report, strumenti);
- (b) riunione preparatoria con Finlombarda;
- (c) pianificazione incontri di passaggio delle consegne;
- (d) consegna della documentazione per il passaggio di consegne;
- (e) effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne.

ARTICOLO 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara – CIG - n. 695495526E nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.

Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il Fornitore:

- a) ha comunicato a Finlombarda in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico comunicando altresì, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7 art. 3 della predetta legge (documenti Allegati 7a e 7b al presente contratto);
- b) si impegna a comunicare tempestivamente a Finlombarda ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
- c) si impegna ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale dovrà essere riportato il n. di CIG di cui sopra.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 20 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai sensi del contratto tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo pec, agli indirizzi sotto riportati,:

Per Finlombarda:

Finlombarda S.p.A.

Via Fabio Filzi, 25/A

20124 Milano

pec: servizio.acquisti@pec.finlombarda.it

c.a. dott. Stefano Betti, dott. Giovanni Selmi

Per il Fornitore:

LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A.

Via Rocco Scotellaro n. 55, Lecce

pec: links@legalmail.it

c.a. dott. Giancarlo Negro, ing. Leonardo Mangia

Le Parti avranno di volta in volta e in qualunque momento facoltà di variare i rispettivi indirizzi designando come recapito per l'inoltro delle comunicazioni contrattuali qualunque altro indirizzo che dovrà essere notificato per iscritto all'altra Parte almeno 15 (quindici) giorni prima che la variazione diventi effettiva.

ARTICOLO 21 – RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Il Fornitore si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione, ai dati ed alle informazioni di cui verrà in possesso o a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

In particolare il Fornitore, per tutta la durata del contratto e successivamente alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, per i propri collaboratori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà

in relazione all'esecuzione del contratto stesso, a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal contratto, a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non siano comunicate a terzi o comunque diffuse o rese pubbliche.

Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del contratto nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 196/03.

È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.

Alla cessazione del contratto il Fornitore si impegnerà a che i dati e la documentazione tecnica prodotta nell'ambito del contratto siano di esclusiva proprietà di Finlombarda.

Il Fornitore, inoltre, ha l'obbligo di eliminare qualsiasi copia o stralcio di dati riservati di proprietà della Società.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del presente contratto – le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Finlombarda tratta i dati relativi al contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei propri consumi ed al controllo della propria spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale, affinché siano diffusi tramite il sito internet di Finlombarda

(www.finlombarda.it).

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La sottoscrizione del contratto comporterà la designazione del fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali con riferimento ai Servizi affidati, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03.

Il Responsabile dovrà gestire i dati nel pieno rispetto del Codice e delle normative di riferimento, informando prontamente Finlombarda di qualsiasi problematica dovesse sorgere in merito al trattamento dati, nonché fornendo il proprio assenso a che Finlombarda o soggetti da questa delegati, possano effettuare verifiche periodiche per vigilare il rispetto da parte del Responsabile della puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

ARTICOLO 23 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001

Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, consultabile sul proprio sito web www.finlombarda.it, nonché un proprio Codice Etico che il Fornitore ha dichiarato, con la partecipazione alla procedura di gara, di espressamente conoscere e accettare.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara altresì di prestare le attività oggetto del contratto nel rispetto dei principi in esso contenuti ed in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 231/2001.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla Società ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi

pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 24 – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Il Fornitore, con la partecipazione alla procedura di gara, ha dichiarato espressa conoscenza e accettazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 – serie ordinaria e reperibile sul sito web www.finlombarda.it. alla sezione “Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO

In nessun caso il Fornitore potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti.

ARTICOLO 26 - MODIFICHE

È facoltà per la Società modificare i termini e le condizioni contrattuali sulla base delle variazioni di legge, regolamenti o indicazioni fornite da soggetti istituzionali, nonché a seguito di modifiche rilevanti dell'operatività e dell'organizzazione della Società.

Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dal Fornitore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.

Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere

in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.

ARTICOLO 27- INVALIDITÀ PARZIALE

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

ARTICOLO 28 - DICHIARAZIONI

Il Fornitore dichiara e garantisce che:

- (a) dispone di tutti i poteri e le autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, i Servizi esternalizzati;
- (b) affinché possa stipulare e dare esecuzione al presente contratto non è richiesto alcun consenso o approvazione da parte di alcuna autorità statale o di altro soggetto o istituzione. Il Fornitore ha debitamente adottato ogni provvedimento societario di sua pertinenza ai fini dell'autorizzazione, stipula ed esecuzione del presente contratto;
- (c) la stipula del presente contratto e il compimento delle operazioni ivi contemplate, non contrasta né viola il proprio statuto, altri impegni ed obbligazioni precedentemente contratti né alcuna legge, norma, regolamento, o atto amministrativo;
- (d) ha ottenuto tutti i permessi e le licenze previsti dalle leggi vigenti applicabili allo scopo di soddisfare gli impegni ad esso derivanti ai sensi del presente contratto.

ARTICOLO 29 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente contratto sono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 30 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via



esclusiva il Foro di Milano.

Prot. FB/sb/8101/2017

Finlombarda S.p.A.

Il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate